

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2758

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIORDANO, QUARENGHI VITTORIA, BROCCA, CASATI,  
AMALFITANO, CARELLI, SANTUZ**

*Presentata il 28 febbraio 1979*

Modifiche all'articolo 4 della legge 16 giugno 1977, n. 348,  
per l'insegnamento di educazione tecnica

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 4 della legge 16 giugno 1977, n. 348, prevede la fusione degli attuali ruoli di applicazioni tecniche maschili e di applicazioni tecniche femminili con effetto dall'inizio dell'anno scolastico 1979-1980, in ragione di una cattedra o posto orario di educazione tecnica per ogni due corsi.

La fusione dei due indicati ruoli è disposta dall'articolo 4 in connessione all'istituzione dell'insegnamento di educazione tecnica che sostituisce le applicazioni tecniche maschili e femminili.

La legge 16 giugno 1977, n. 348, ha operato una revisione delle discipline d'insegnamento nella scuola media sulla base dell'esperienza ormai più che decennale, derivanti dall'attuazione della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, che ha riordinato la scuola media.

In questo quadro ha inteso dare una particolare rilevanza all'insegnamento dell'educazione tecnica che deve essere finalizzato alla «valorizzazione del lavoro come esercizio di operatività unitamente alla acquisizione di conoscenze tecniche e tecnologiche».

L'articolo 4 della più volte citata legge 16 giugno 1977, n. 348, con la fusione dei ruoli di applicazioni tecniche femminili, verrà a determinare un dimezzamento delle attuali consistenze organiche dei predetti ruoli, atteso che per la quasi totalità dei corsi di scuola media (che sono formati di classi miste) attualmente funzionano due cattedre (una di applicazioni tecniche maschili e un'altra di applicazioni tecniche femminili).

La stessa norma prevede, altresì, ai commi quarto e quinto, un sistema di

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

utilizzazione del personale docente in servizio che verrà a trovarsi in soprannumero per effetto della fusione dei ruoli e della ridotta consistenza organica del nuovo ruolo di educazione tecnica.

Da quanto sopra consegue che l'organizzazione dell'attività d'insegnamento di educazione tecnica verrà a modellarsi in maniera differenziata da scuola a scuola, a seconda che siano o meno presenti docenti in soprannumero.

Altro aspetto da considerare è che la eccedenza di personale docente rispetto al nuovo organico potrà essere assorbita in tempi lunghissimi, atteso che l'età media di tale personale è molto bassa.

In proposito si fa presente che l'attuale consistenza organica è di 34.634 cattedre, con 24.493 docenti di ruolo, 6.500 circa docenti incaricati aventi titolo all'ammissione in ruolo per effetto dell'articolo 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463, e 3.000 circa docenti incaricati per un numero di ore inferiore alla cattedra.

Poiché con il dimezzamento dell'attuale numero di cattedre il nuovo organico dovrebbe constare di circa 17.000 cattedre, si verrà a formare un soprannumero di consistenza pari all'organico, il che sarà difficilmente assorbibile in breve tempo.

Tali considerazioni fanno ritenere opportuna una diversa strutturazione dell'in-

segnamento di educazione tecnica che, da una parte, sia rispondente alle finalità del legislatore che, come si è detto, tendono alla valorizzazione di tale insegnamento, e, dall'altra tenga conto della reale disponibilità di docenti in servizio e ne consenta una più idonea utilizzazione nella scuola.

A tale fondamentale obiettivo di carattere pedagogico risponde la norma contenuta nel presente disegno di legge secondo cui l'insegnamento di educazione tecnica è impartito per gruppi di alunni da costituire nell'ambito di ciascuna classe funzionante nella scuola, in numero non superiore a due.

Il comma secondo dell'articolo 1 e il primo comma dell'articolo 2 prevedono, come criterio di costituzione della cattedra di educazione tecnica, il riferimento ai gruppi di alunni costituiti e non alle classi, come avviene per gli altri insegnamenti.

Sono costituite due cattedre per ogni due corsi, con due gruppi di alunni per ciascuna classe.

Per quanto concerne l'aspetto finanziario, l'ultimo comma dell'articolo 2, fissando l'organico del ruolo di educazione tecnica alla consistenza esistente al 31 marzo 1978 per i ruoli di applicazioni tecniche maschili e femminili, esclude, qualsiasi maggiore onere nel triennio dal 1979-1980 al 1981-1982.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

L'insegnamento di educazione tecnica nella scuola media è impartito a decorrere dall'anno scolastico 1979-1980 per gruppi di alunni da costituirsi nell'ambito di ciascuna classe funzionante nella scuola, in numero non superiore a due. Ciascun gruppo dovrà comprendere non meno di 10 alunni.

La costituzione delle cattedre o posto orario di educazione tecnica è effettuata sulla base del numero dei gruppi di alunni costituiti ai sensi del precedente comma.

## ART. 2.

Per ogni due corsi con due gruppi di alunni per ciascuna classe sono costituite due cattedre di educazione tecnica.

L'organico complessivo delle cattedre o posto orario di educazione tecnica da costituire in applicazione della presente legge non può comunque superare per un triennio a partire dall'anno scolastico 1979-1980 in ciascuna provincia la consistenza organica delle cattedre di applicazioni tecniche maschili e di applicazioni tecniche femminili accertata alla data del 31 marzo 1978.